

**PUNTI DI SOSTANZA SEGNALATI DA ASSOSNAI A SNAI SPA
CON L'INVIO DELLA REVISIONE ASSOSNAI DEL 30 GIUGNO 2013
DA INSERIRE NEL CONTRATTO DI GESTIONE**

- **Art. 2.7:** è stato eliminato il concetto che qualora Snai richieda al gestore di svolgere nuove attività o nuovi servizi rispetto a quelli attualmente esercitati e non strettamente connessi al Diritto, il Punto Snai è obbligato a svolgerli solo qualora non comportino per il Punto SNAI costi aggiuntivi. Credo comprenderai bene, infatti, che il Punto SNAI non può accettare al buio eventuali ulteriori costi e ciò a maggior ragione in un momento di grave difficoltà in cui il nuovo contratto dovrebbe portare al gestore un trattamento economico migliore di quello attuale. Per questo insistiamo ad inserire questo concetto come proposto;
- **Art. 3.1:** si dice che il Punto SNAI si impegna a mantenere i requisiti indicati per tutta la durata del contratto: ci sta bene ma vorremmo precisare che ci impegniamo a mantenere i requisiti che sono nella nostra disponibilità e non possiamo essere considerati inadempienti (con quello che ne deriva in termini di risarcimenti danni etc.) qualora vengano meno requisiti che sono indipendenti dalla nostra condotta e dal nostro controllo. Esempio: se scade il contratto di affitto del negozio e il gestore non riesce ad ottenerne il rinnovo è accettabile, come abbiamo accettato, che SNAI possa recedere dal contratto ma deve essere chiaro che il gestore non è in tal caso considerato inadempiente e non deve quindi pagare penali, come invece nella vostra versione viene previsto dall'art.8;
- **Art. 5.9:** quello che chiediamo è che qualora un domani sia preteso il pagamento del segnale ippico questo costo sia sostenuto da SNAI. Questo in quanto, considerata la situazione dei gestori, non possono certo permettersi di assumere ulteriori costi "al buio";
- **Art. 5.13:** possiamo accettare che SNAI abbia il diritto di recesso dal contratto in caso di trasferimento o affitto dell'azienda e in caso di sostituzione degli organi societari ovvero procuratori con soggetti che non hanno i requisiti di legge, ma non ci sembra giustificato pretendere che, qualora questi soggetti abbiano i requisiti di legge, il solo fatto che una società comunichi che ha sostituito un amministratore o un procuratore permetta a SNAI di recedere dal contratto e per di più senza preavviso;
- **Art. 5.14:** riteniamo accettabile che SNAI possa cedere il contratto non solo nell'ambito del gruppo SNAI ma a qualsiasi terzo solo a condizione che tale cessione assicuri al gestore di poter continuare il contratto sotto il marchio SNAI poiché, in caso diverso, il gestore potrebbe perdere - per scelta altrui - una parte rilevante del proprio avviamento e questo non è accettabile;
- **Art. 5.21:** quello che proponete è inaccettabile per due ordini di motivi: prima di tutto perché non si può pretendere che la raccolta minima venga configurata tecnicamente come un obbligo in capo al gestore (prima chiedevate che Snai avesse un diritto di recesso, adesso addirittura il gestore che non raggiunga la raccolta minima sarebbe inadempiente e quindi soggetto a risoluzione per inadempimento più risarcimento del danno!). Seconda considerazione: l'eventuale misura della raccolta minima non può essere indicata come un importo fisso ma come un importo ricavabile dalla media complessiva: per questo proponiamo che sia commisurata al 50% della raccolta media di tutti i Punti SNAI e, per evitare utilizzi strumentali di questo diritto da parte di SNAI, che si preveda che SNAI abbia diritto di recesso in caso di raccolta inferiore a tale misura ma debba in tal caso esercitare il recesso per tutti i Punti SNAI sotto la media (e non quindi per alcuni sì e alcuni no);
- **Art. 14:** anche volendo accettare che la garanzia richiesta non copra solo l'Importo Residuo Netto (come invece prevede la concessione) ma ogni somma dovuta a SNAI, quello che è veramente imprescindibile per i gestori è che SNAI assuma almeno l'obbligo di fare del proprio meglio per la negoziazione centralizzata di questa polizza in quanto è evidente come il potere negoziale di SNAI sia in tal caso ben diverso da quello del singolo gestore (Nota bene: non pretendiamo un obbligo di risultato ma che SNAI si impegni formalmente a fare del proprio meglio a questo fine). Stesso discorso vale per la garanzia indicata nell'art. 29.1 per le VLT e per le garanzie "tutti i rischi per l'elettronica" (art. 14 e 26);

- **Art. 26** (hh) (ii) vale in parte quanto detto a proposito dell'Art. 5.21: la raccolta minima VLT non può e non deve essere indicata come un obbligo del gestore ma solo come una circostanza che consente a SNAI di ridurre la fornitura di apparecchi salvo il numero minimo (sembra un dettaglio ma è invece un punto rilevante perché deve essere chiaro - e la clausola proposta sembra significare il contrario - che il Punto SNAI non è inadempiente e dunque non è tenuto a corrispondere a SNAI risarcimenti etc. se è sotto la raccolta minima);
- **Art. 27** (c) e **art. 61** ultimo paragrafo: non è accettabile che si pretenda di imporre al gestore che se SNAI sospende la fornitura dei servizi (anche a causa della perdita o sospensione della concessione per fatto e colpa di SNAI) ed anche per un considerevole lasso di tempo non deve comunque nulla al gestore (il quale ha nel frattempo perso - per colpa di SNAI - i propri ricavi e il proprio avviamento!);
- **Art. 56**: l'ultima versione proposta della clausola di non concorrenza è più equa ma chiediamo che l'impegno valga in costanza del corrispondente capo e per i 6 mesi successivi il venir meno del singolo capo (invece di 18 mesi);
- **Art. 61**: ci avete chiesto di accettare il concetto che se solo il Punto SNAI non adempie alla virgola agli obblighi contrattuali SNAI può esercitare la clausola risolutiva espressa e uscire dal contratto con diritto al risarcimento del danno. Di contro, avevamo per lo meno chiesto un minimo di reciprocità a favore del gestore, ossia il diritto del gestore di esercitare la clausola risolutiva espressa in caso di alcune violazioni da parte di SNAI. Ebbene, non solo avete rifiutato questo concetto, ma ci chiedete addirittura di accettare che anche qualora SNAI abbia - per il proprio inadempimento - creato danni anche ingenti al gestore non risponda comunque di questi danni oltre Euro 150.000 (ed è evidente che ciò consentirebbe a SNAI per il futuro scelte molto pericolose per i singoli gestori); per questo riteniamo che l'Art. 61 vada eliminato;
- **Art. 62**: considerato che SNAI ha il totale controllo dei dati e che questi dati vengono da SNAI comunicati al gestore che fa molta fatica a ricontrarne la correttezza anche per la mancanza dei necessari sistemi di controllo, riteniamo davvero inaccettabile che gli estratti conto forniti da SNAI valgano come "prova del credito" per titolo e importi senza che il gestore abbia la possibilità di contestazione decorsi 10 giorni. Per questo motivo la clausola deve essere eliminata e deve essere consentito il normale contraddittorio nel caso concreto;
- **Allegato A**:
 - o **1.4 d)**: non si può pretendere che la gestione dei flussi di cassa regolata dal contratto possa essere modificata da SNAI e imposta al gestore in modo del tutto discrezionale;
 - o **3.1**: deve essere chiaro che l'orario di apertura indicato (dalle 10 alle 02.00) è solo raccomandato e non vincolante per il gestore (in quanto diversamente risulterebbe in un notevole aggravio di costi);
- **Allegato B**: le dotazioni descritte non possono essere imposte (con conseguente aggravio di costi per il gestore) qualora oggi non presenti e non richieste da cogenti norme di legge;
- **Allegato D**: per i gestori attualmente legati a SNAI da contratto, la dotazione non può essere inferiore a quella prevista dal contratto in essere (come invece sembra essere quella indicata).